

Cuneo, lì 16 febbraio 2015

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 06/2015

RESPONSABILITA' SOLIDALE ADDIO, O QUASI

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 175/14, contenente una serie di semplificazioni fiscali. Tra le novità introdotte, l'art. 28 dispone la **soppressione, a decorrere dal 13 dicembre 2014**, della norma relativa alla **responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali (IRPEF) sui redditi da lavoro** facenti capo ai lavoratori coinvolti nel rapporto di subappalto.

Va tuttavia tenuto presente che la **disciplina non è stata modificata** per quanto attiene alla responsabilità solidale negli appalti e subappalti in relazione al **trattamento retributivo (stipendio), contributivo (INPS) ed assicurativo (INAIL)** dei lavoratori.

Si ricorda, infatti, che in caso di **appalto di opere e servizi**, il **committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido** con l'appaltatore e con **ciascun eventuale subappaltatore** entro il **limite di due anni** dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote TFR, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi **dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto**, restando escluse le sole sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Inoltre il provvedimento sulle semplificazioni interviene sul testo di questa norma aggiungendo l'obbligo di assolvere al versamento delle relative ritenute IRPEF, nel caso in cui sia il committente ad eseguire il pagamento del trattamento retributivo e/o contributivo dei lavoratori.

Pertanto, committenti ed appaltatori, **per evitare di rispondere in solido** dei mancati versamenti, dovranno **continuare a richiedere il DURC**, oltre all'attestazione del pagamento degli stipendi ai dipendenti (copia dei cedolini firmati dal dipendente).